



23.10.2016

41279/21**REPUBBLICA ITALIANA**

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

R.G.N. 5102/2016

SEZIONE LAVOROCron. *61249*

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. UMBERTO BERRINO - Presidente - Ud. 03/11/2021
 Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere - PU
 Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere -
 Dott. DANIELA CALAFIORE - Consigliere -
 Dott. FRANCESCO BUFFA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 5102-2016 proposto da:

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
 CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale
 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
 in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli
 avvocati ANDREA ROSSI, LETIZIA CRIPPA, che lo
 rappresentano e difendono;

2021

3376

- ricorrente -**contro**

RUGGIERO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
 presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati
LUIGI DORONZO, MARIO PRASCINA;


- controricorrente -

avverso la sentenza n. 544/2015 della CORTE D'APPELLO
di BARI, depositata il 10/03/2015 R.G.N. 1324/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/11/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
BUFFA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROBERTO MUCCI, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso;

udito l'avvocato LETIZIA CRIPPA.



Adunanza camerale del 3 novembre 2021 – Pres.
Berrino, rel. Buffa

Causa numero 20 - INAIL contro Sfera

Con sentenza del 10 marzo 2015, la corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del tribunale di Trani del 22 novembre 2011, che aveva rigettato l'azione di regresso volta al rimborso delle spese sostenute dal lavoratore infortunato (ed indennizzate dall'INAIL), in ragione della decadenza ex articolo 112 del testo unico infortuni (il cui termine triennale, computato nella specie a decorrere dalla data del decreto di archiviazione dell'azione penale per difetto di querela, era decorso nella specie, restando inidonee le diffide a interromperlo).

Avverso tale sentenza ricorre l'INAIL per un motivo, cui resiste con controricorso.

Con unico motivo si deduce violazione degli articoli 11 e 12 comma 2 del testo unico infortuni, per avere la corte territoriale trascurato che il termine di prescrizione nella specie ^{era} stato interrotto dalle diffide in atti.

Il motivo è infondato.

La norma dell'art. 112, co. 5, t.u.i.l.m.p. recita: "Il giudizio civile di cui all'art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo. L'azione di regresso



di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile”.

La presente controversia, in relazione all'applicazione della prima parte della disposizione dell'art. 112 citato, pone un duplice problema: da un lato se la norma preveda una decadenza o prescrizione, dall'altro lato se il termine previsto sia applicabile in caso di archiviazione.

Quanto al primo profilo, il riferimento letterale della norma “il giudizio civile non può istituirsi ...”, così diverso al richiamo espresso alla prescrizione contenuto ripetutamente nell'articolo, è chiaro indice della natura decadenziale del termine.

Quanto al secondo profilo, deve rilevarsi che la norma è stata introdotta prima del nuovo codice di procedura penale, sicché la stessa va applicata anche ad ipotesi previste dalla sopravvenuta codificazione che possono essere ricomprese nella formula legislativa.

Tale è in particolare l'ipotesi dell'archiviazione penale (quale che ne sia la causa, e quindi anche nell'ipotesi di archiviazione per mancanza di querela), ipotesi del resto non dissimile dal “non doversi procedere” (per mancanza di querela) pronunciata all'esito dell'imputazione, ipotesi che pacificamente rientra nell'ambito applicativo della norma.

Nel caso di archiviazione, infatti, ^{non}vi è la mera assenza di procedimento penale, ma vi è un



provvedimento del giudice che preclude la possibilità dell'avvio di nuove indagini e l'esercizio dell'azione penale nei confronti della medesima persona, e ciò fino al momento in cui la riapertura delle indagini sia -con altro provvedimento- autorizzata.

Applica la decadenza in caso di archiviazione, Cass. Sesta Sez. -L, ordinanza n. 12607 del 2020, che evidenzia come la diversa soluzione dettata dalle Sezioni Unite n. 5160/15 e Cass. Sez. Lav. N. 20611/18, affermative dell'applicazione del termine prescrizione, riguarda il mancato esercizio dell'azione penale ove sia mancato ogni provvedimento del giudice.

Né può ritenersi che l'art. 112 regoli solo le ipotesi di sentenza penale che dichiari non doversi procedere per morte dell'imputato o amnistia, e che, non essendo ammissibile introdurre in via interpretativa o analogica una decadenza, che il caso non regolato restasse privo di una sanzione decadenziale e fosse da assoggettare alla sola prescrizione.

Infatti, come precisato da Cass. Sez. Sesta L-ordinanza n. 32154 del 12/12/2018, tale soluzione non terrebbe conto del significato sistematico assegnato dalla norma all'esito dell'intervento di riforma del codice di procedura penale, e correlativamente della diversa portata dell'art. 295 c.p.c., sicché la fattispecie riguarda oggi ogni ipotesi di mancato inizio del processo penale (come detto accertata dal giudice).



Non si tratta dunque di applicazione analogica delle disposizioni, ma solo di interpretazione del dettato normativo in chiave evolutiva.

Infine, deve precisarsi che, una volta ammesso che l'archiviazione rientri nella previsione normativa, non può farsi alcuna distinzione in ordine alle ragioni dell'archiviazione, sicché il termine decadenziale opererà anche nel caso di archiviazione per mancanza di querela.

Una volta precisata la natura decadenziale del termine e l'applicabilità all'archiviazione, ne discende la conseguente impossibilità di interruzione del termine.

In termini, Cass. Sez. L, Sentenza n. 1061 del 25/01/2012 (Rv. 620918 - 01) ha affermato che l'azione di regresso esperibile dall'INAIL contro il datore di lavoro, civilmente responsabile dell'infortunio sul lavoro di un suo dipendente, prevista dall'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, è assoggettata al termine triennale di decadenza (insuscettibile d'interruzione), decorrente dalla data di emissione della sentenza del giudice penale di non doversi procedere, caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto-reato, alla quale è equiparabile qualsiasi provvedimento, ancorché adottato nella fase precedente al dibattimento, che precluda, se non in presenza di una diversa situazione fattuale, la possibilità dell'avvio di nuove indagini e l'esercizio dell'azione penale nei confronti della medesima



persona. Ne consegue che, ove sia stato emesso, ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen., decreto di archiviazione, il termine decadenziale decorre dalla relativa data di emissione, trattandosi di atto la cui rimozione deve essere autorizzate dal giudice.

Nel medesimo senso, anche Sez. L, Ordinanza n. 12631 del 12/05/2021 (Rv. 661205 - 01), secondo la quale l'azione di regresso esperibile dall'INAIL contro il datore di lavoro, civilmente responsabile dell'infortunio sul lavoro di un suo dipendente, prevista dall'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, è assoggettata al termine triennale di decadenza (insuscettibile d'interruzione), decorrente dalla data di emissione della sentenza del giudice penale di non doversi procedere, caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto-reato, alla quale è equiparabile qualsiasi provvedimento, ancorché adottato nella fase precedente al dibattimento, che precluda, se non in presenza di una diversa situazione fattuale, la possibilità dell'avvio di nuove indagini e l'esercizio dell'azione penale nei confronti della medesima persona; ne consegue che, ove sia stato emesso, ai sensi dell'art. 409 c.p.p., decreto di archiviazione, il termine decadenziale decorre dalla relativa data di emissione, trattandosi di atto la cui rimozione deve essere autorizzata dal giudice.

Può dunque affermarsi che l'art. 112 t.u.i.l.m.p., al co. 5 prima parte, prevede un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione di regresso dell'INAIL. Tale termine decorre, in caso di pronuncia di decreto di archiviazione penale, dalla



data di emissione del decreto, quale che sia la ragione della archiviazione, ed anche per il caso di archiviazione per mancanza di querela.

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

p.q.m.

rigetta il ricorso;

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 3 novembre 2021.

Il consigliere estensore

Il Presidente

Francesco Buffa

Umberto Berrino

Funzionario Giuridico
Dott. Giovanni Ruffo
Giovanni Ruffo

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione **LABRO**
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
22 DIC 2021
IL FUNZIONARIO GIURIDICO
Dott. Giovanni Ruffo
[Handwritten signature]